

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 86/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 novembre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), successivamente trasformata in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto l'articolo 3 comma 5, del suindicato decreto legislativo n. 509 che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e affida alla medesima il compito di riferire annualmente al Parlamento;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Salvatore Tripaldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli esercizi dal 1997 al 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1997 al 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione ENPAIA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Salvatore Tripaldi

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE ENPAIA (ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AD-
DETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA) RELATIVA
AGLI ANNI DAL 1997 AL 1999

S O M M A R I O

1. PREMESSA	Pag. 13
-------------------	---------

PARTE I

Cenni introduttivi

2. Quadro normativo e strutturale:	» 14
2.1. Le attribuzioni	» 14
2.2. L'organizzazione	» 15
2.3. La disciplina contabile	» 15
3. L'osservanza delle prescrizioni poste:	» 17
3.1. I bilanci tecnici	» 17
3.2. La speciale riserva legale	» 19
3.3. La certificazione dei bilanci	» 20
3.4. I criteri di scelta degli investimenti	» 20

PARTE II

La gestione previdenziale

4. Premessa metodologica	» 22
5. Le entrate contributive:	» 23
5.1. Gli iscritti	» 23
5.2. La contribuzione relativa alle varie gestioni	» 24
6. Il grado di realizzazione delle entrate contributive:	» 28
6.1. Le risultanze contabili	» 28
6.2. Il condono contributivo	» 29
6.3. La gestione dei residui	» 30
6.4. L'insoluto contributivo	» 32
7. Le prestazioni istituzionali:	» 33
7.1. Dati di sintesi	» 33
7.2. La dinamica dell'attuazione della spesa	» 33

8. La spesa delle singole gestioni e i relativi saldi:	Pag. 36
8.1. Il fondo per il trattamento di fine rapporto	» 36
8.2. Il fondo di previdenza	» 38
8.3. Il fondo assicurazioni infortuni	» 40
8.4. La gestione speciale del fondo dei dipendenti consorziali ..	» 44
8.5. Il fondo di previdenza del personale della Fondazione	» 46

PARTE III

Le gestioni patrimoniali

9. Il patrimonio immobiliare:	» 48
9.1. La consistenza e l'avviata parziale dismissione	» 48
9.2. Le entrate locative	» 49
9.3. La redditività	» 51
10. Il patrimonio mobiliare:	» 55
10.1. La consistenza	» 55
10.2. La redditività	» 56
11. Mutui e prestiti: la redditività	» 57
12. Considerazioni di sintesi	» 59

PARTE IV

Le spese generali di amministrazione

13. Valutazione complessiva	» 60
14. L'analisi delle spese generali:	» 61
14.1. Le spese per gli organi	» 61
14.2. Le risorse umane e i loro principali indicatori di costo	» 61
14.3. L'acquisto dei beni e servizi	» 63

PARTE V

Quadro complessivo finanziario ed economico-patrimoniale

15. Premessa	» 64
16. Cenni sulla contabilità finanziaria	» 65
17. Cenni sulla contabilità economica	» 68
18. Cenni sulla contabilità patrimoniale	» 71

PARTE VI

Considerazioni conclusive	» 74
---------------------------------	------

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del riscontro eseguito, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in ordine alla gestione degli anni dal 1997 al 1999 della Fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura), nonché in ordine ai fatti più rilevanti intervenuti anche successivamente, fino a data odierna.

La Fondazione deriva dall'omonimo Ente di diritto pubblico istituito con la legge 29 novembre 1962, n. 1655, trasformato in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mediante deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 23 giugno e 19 ottobre 1995, concernenti lo statuto della Fondazione e i regolamenti attuativi, approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 gennaio 1996.

Il riscontro sulla gestione dell'Ente ha formato oggetto di referto al Parlamento fino all'anno 1996¹.

Nell'unita tabella n. 1 la Corte ritiene di anticipare i dati essenziali relativi alle componenti che connotano la gestione della Fondazione, con riserva di specifica analisi nel prosieguo del presente referto, la cui impostazione si discosta da quella dei precedenti referti, attesa la puntuale statuizione contenuta nell'art. 3 u.c. del D.Lvo n. 509/1994, secondo la quale in ordine agli enti pubblici previdenziali privatizzati la Corte dei conti esercita solo "il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie per assicurare la legalità e l'efficacia".

TABELLA n. 1

DATI ESSENZIALI RELATIVI AL PERIODO 1996-1999

(in miliardi)

	1996	1997	1998	1999
Prestazioni	121,6	165,5	147,9	139,3
Contribuzioni	174,7	186,3	189,5	228,7
Iscritti (n.)	38.762	38.997	39.544	43.769
Imprese contribuenti (n.)	7.070	7.090	7.092	7.103
<u>Conto economico</u>				
Entrate	247,8	257,6	270,1	264,4
Spese	244,0	253,8	265,2	260,2
Avanzo	3,8	3,8	4,9	4,2
<u>Conto patrimoniale</u>				
Attività	1.373,9	1.413,2	1.482,2	1.556,4
Passività	1.310,7	1.346,2	1.410,3	1.480,3
Netto	63,2	67,0	71,9	76,1
<u>Residui</u>				
Attivi	91,7	96,0	91,9	113,0
Passivi	16,2	16,0	16,0	16,6
Numero medio dipendenti	120,5	120,0	125,0	126,0

1 Cfr. Atti Parlamentari XIII Legislatura Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 114 relativamente agli esercizi 1994-1996.

PARTE I

Cenni introduttivi

2. Quadro normativo e strutturale

2.1 Le attribuzioni

La Fondazione ENPAIA continua a svolgere, in materia previdenziale, le attribuzioni del pregresso ente pubblico, inerenti ad erogazioni per:

- prestazioni in quota capitale (che si aggiungono al trattamento pensionistico erogato dall'INPS), in favore degli impiegati e addetti agricoli;
- trattamento di fine rapporto spettante al personale medesimo;
- indennità per casi di morte ed invalidità;
- assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali in favore dei propri iscritti (che essendo impiegati e dirigenti non sono tutelati dall'INAIL);
- trattamento di fine rapporto (o, in alternativa, di pensione consortile) ai dipendenti dei consorzi di bonifica in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata tra l'ENPAIA e l'Associazione dei consorzi di bonifica il 9 giugno 1971 ed avente la durata di anni 50;
- trattamento previdenziale spettante agli agrotecnici ed ai periti agrari in base al D.Lvo n. 103 del 1996, nel quadro di due apposite gestioni separate – come più avanti sarà posto in risalto – mentre gli altri cennati interventi, sebbene facenti capo ad appositi fondi, sono considerati unitariamente sotto il profilo contabile.

In sintesi, le attribuzioni dell'ENPAIA fanno capo a quattro gestioni ordinarie, ad una gestione speciale e dal 1999 a due gestioni separate.

Come puntualizzato nelle precedenti relazioni – cui si fa rinvio – le fonti di entrata dell'Ente sono costituite da contributi obbligatori, posti a carico in parte dagli impiegati agricoli e in parte dai datori di lavoro e rapportati allo stipendio (erogato) in misure differenti, avuto riguardo alle suindicate forme previdenziali.

La gestione curata dall'ENPAIA delle cennate forme di previdenza obbligatoria non comporta l'utilizzo di finanziamenti statali e pubblici in genere, risultando perciò completa l'autonomia finanziaria dell'Ente.

2.2 L'organizzazione

Come già puntualizzato nel precedente referto, sono organi della Fondazione il presidente, il vice-presidente, il consiglio di amministrazione composto da 15 membri e il collegio dei revisori dei conti, composto da quattro revisori effettivi e da quattro revisori supplenti.

Nel periodo in esame non sono intervenute modifiche nella composizione dei cennati organi collegiali ovvero nella titolarità delle cariche monocratiche, se si fa eccezione delle integrazioni degli organi collegiali connesse alle nuove gestioni separate degli agrotecnici e dei periti agrari – in ordine alle quali si fa rinvio ai paragrafi 5.2.5 e 5.2.6 – che hanno comportato i preliminari necessari adattamenti statutari.

Quanto alle fasi della privatizzazione si richiamano gli elementi conoscitivi espressi nel precedente referto (cfr. paragrafo 1.2).

2.3 La disciplina contabile

Nel presupposto che la disciplina in materia si conforma a quella civilistica e cioè a quella relativa alle società di capitale, in quanto compatibile con la natura previdenziale dell'attività della Fondazione, il regolamento, deliberato il 17 luglio 1997, contiene i principi contabili di riferimento e i criteri generali per la formazione del bilancio d'esercizio e la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

È statuito in proposito il principio di competenza economica, onde i proventi e i costi concorrono alla formazione del reddito d'esercizio nel periodo in cui si manifestano² indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento.

Le rilevazioni contabili poi sono articolate su un sistema di contabilità sia generale che analitica: quanto alla prima, ne è fondamento un elenco dei conti tra loro collegati aventi una struttura articolata in funzione della redazione del bilancio d'esercizio, di quello di previsione e del controllo di gestione.

La contabilità analitica – diretta a consentire di raffrontare costi, spese e ricavi effettivamente realizzati con quelli preventivati – dovrà specificare la quota dei costi e

² È determinante perciò il momento in cui è fornito – anzi è concluso – il servizio o è avvenuto lo scambio relativo alla cessione dei beni (ossia alla spedizione dei beni mobili o alla stipula relativa a quelli immobili).

spese imputabile a ciascuna delle attività espletate e a ciascuna area funzionale, nonché la quota delle spese e costi generali comuni alla Fondazione.

Il bilancio d'esercizio — volto a rappresentare il risultato conseguito nel medesimo e ad esporne la struttura e l'ammontare alla fine dell'esercizio stesso, nonché redatto ai sensi degli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2425 e 2426 del codice civile — si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e deve essere corredato da apposita relazione sulla gestione, dalla relazione dei sindaci, dalla relazione di certificazione e dal rendiconto finanziario.

Il bilancio di previsione — strumento autorizzativo e programmatico — è costituito dal preventivo finanziario, dal prospetto delle fonti e degli impieghi previsti, dal preventivo economico e dal piano degli investimenti.

Sono poi disciplinati i controlli interni, articolati in controlli previsionali, concomitanti, successivi e gestionali, questi ultimi demandati a ogni responsabile di area funzionale (con obbligo di reporting trimestrali) e alla direzione generale.

L'attività infrastrutturale deve essere svolta con l'osservanza della normativa privatistica, anche se per i contratti comportanti oneri superiori a 50 milioni di lire la scelta del contraente deve avvenire mediante l'intervento di apposita commissione consiliare competente per materia.

La Fondazione può avvalersi di prestazioni professionali a carattere sia continuativo che saltuario, rese da società, persone fisiche e associazioni professionali, ma potrà far ricorso a contratti di factoring solo per la riscossione di crediti di dubbia, difficile o onerosa esazione.

Da ultimo nell'art. 79 è stabilito che le norme del nuovo regolamento di contabilità sono operative dopo che la Fondazione avrà completato il processo di riorganizzazione, che non è ancora stato ultimato.

Per tale ragione i documenti di bilancio del triennio in esame sono stati redatti secondo la disciplina previgente, quella cioè del D.P.R. n. 696 del 1979.